

Legge regionale 03 giugno 1978 , n. 49 - TESTO VIGENTE dal 16/08/2018

**Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici.**

**Art. 11**

Le domande per l'ottenimento dei finanziamenti di cui all'articolo 9 devono essere presentate entro il 31 dicembre 1978 all'Assessorato competente in materia per il tramite dell'Ente mutuante, corredate da una copia del contratto e del piano di ammortamento dei finanziamenti in cui sono comprese le passività da estinguere.

(1)

L'Ente mutuante accompagnerà la domanda con un motivato parere contenente le condizioni di finanziamento.

(2)

I relativi contratti dovranno essere stipulati entro il 31 dicembre 1979.

(3)

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 3, primo comma, L. R. 39/1979

2 Parole sostituite al secondo comma da art. 3, primo comma, L. R. 39/1979

3 Parole sostituite al terzo comma da art. 3, primo comma, L. R. 39/1979